

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Genova, 8 Gennaio 2015

Alla Preg.ma

Clientela

CIRCOLARE DI STUDIO N. 4-2015

NOVITA' IN MATERIA DI COMMERCIO CON L'ESTERO, LETTERE DI INTENTI, BLACK LIST, VIES E INTRASTAT

Con il Comunicato 19 dicembre 2014 e la circolare 30.12.2014 n. 31 (Allegati), l'Agenzia delle Entrate ha commentato le semplificazioni fiscali contenute nel DLgs. 175/2014. Tra i diversi argomenti trattati (interessi sui rimborsi, elenchi INTRASTAT, comunicazioni black list, raccordo delle norme sugli omaggi, rettifica IVA dei crediti non riscossi, ecc.), i chiarimenti più attesi, per quanto non sempre esaustivi, riguardano le novità in materia di VIES e di adempimenti relativi alle dichiarazioni d'intento (considerato anche che dicembre e gennaio sono i mesi dell'anno in cui più si concentra l'emissione di questi documenti).

VIES

Con riferimento al VIES, i commenti più significativi riguardano la procedura di esclusione dalla banca dati nel caso in cui il soggetto passivo non abbia presentato alcun modello INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi. L'Agenzia da una parte conferma che, ai fini della verifica, non rilevano i trimestri antecedenti l'entrata in vigore del decreto, dall'altra spiega che – al verificarsi della causa di esclusione – nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione di cancellazione e la cancellazione stessa, il contribuente che voglia conservare l'iscrizione può far pervenire all'Ufficio competente la documentazione inerente tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nei quattro trimestri di riferimento oppure può fornire elementi adeguati a dimostrare l'esistenza di operazioni intracomunitarie in corso di effettuazione o ancora da effettuare. In alternativa, il contribuente può comunque manifestare l'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.

DICHIARAZIONI DI INTENTO

In merito alla nuove modalità di comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento, la circolare descrive le varie fasi della nuova procedura:

- l'esportatore trasmette telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate;
- l'Agenzia delle Entrate rilascia apposita ricevuta telematica;

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

- l'esportatore consegna la dichiarazione d'intento e la ricevuta telematica che ne attesta l'avvenuta presentazione al fornitore (o in Dogana);
- il fornitore verifica l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate prima di effettuare l'operazione senza applicazione dell'imposta, pena l'applicazione della sanzione che varia dal 100% al 200% dell'imposta (secondo il riformulato art. 7, comma 4-bis del DLgs. 471/97);
- il fornitore riepiloga i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nella dichiarazione annuale IVA.

La verifica dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate, prima dell'effettuazione dell'operazione, potrà avvenire secondo due diverse modalità:

- da subito, mediante il sito dell'Agenzia delle Entrate, dove è resa disponibile una funzione, ad accesso libero, che consente le interrogazioni inserendo il codice fiscale sia dell'esportatore che del fornitore ed il numero di protocollo della ricevuta telematica;
- a breve, mediante accesso al proprio cassetto fiscale, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline. Questa seconda modalità richiede dei tempi tecnici, per cui sarà inizialmente visibile solo la ricevuta e, successivamente, anche il documento.

Restano invariati, per esportatore e fornitore, l'obbligo di tenuta e aggiornamento del registro delle lettere d'intento e per il fornitore, quello di indicazione nella fattura degli estremi delle lettere d'intento. Quanto all'obbligo di verifica posto a carico degli Uffici delle Dogane, l'Agenzia delle Entrate, entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme, garantirà l'accesso alla banca dati delle dichiarazioni di intento, in modo da consentire una celere circolazione delle informazioni necessarie all'espletamento delle formalità doganali.

In tema di decorrenza, coordinando le norme del decreto semplificazioni con le previsioni dell'art. 5 del provvedimento n.159674/2014 (con il quale è stato approvato il nuovo modello per la dichiarazione d'intento), l'Agenzia ribadisce che per le dichiarazioni d'intento inviate nel 2014 o dopo il 1° gennaio 2015 secondo le precedenti regole non vi è obbligo di applicare la nuova disciplina, a patto che queste esplicino effetti per operazioni poste in essere entro l'11 febbraio 2015. Qualora invece le lettere d'intento esplicino effetti anche (o solo) successivamente a tale ultima data, sarà necessario applicare la nuova disciplina, a partire dal 12 febbraio 2015.

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6
16121 GENOVA
TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

BLACK LIST

Con il comunicato stampa 19.12.2014 n. 149, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se i contribuenti completeranno l'invio della comunicazione "black list" relative ai residui mesi o trimestri del 2014 secondo le "vecchie regole", tali comunicazioni saranno ritenute valide anche secondo le nuove modalità introdotte dall'art.

21 del DLgs. 175/2014.

In tal modo, applicando quanto previsto dall'art. 6 co. 4 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), secondo cui al contribuente non possono essere in ogni caso richiesti documenti già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni pubbliche, si è affermato un principio di semplificazione che consentirà ai contribuenti di:

- non trasmettere nuovamente, all'interno della comunicazione annuale relativa al 2014, i dati già inclusi nelle comunicazioni mensili e trimestrali;
- evitare la comunicazione di operazioni inferiori a 500,00 euro, riferiti ad una controparte con la quale l'interscambio su base annuale supera i 10.000,00 euro.

Con la circolare 31/E è stato infine chiarito che il limite di 10 mila euro previsto per l'esenzione dalla comunicazione debba essere riferito al complesso delle operazioni attive e passive (cessioni e prestazioni eseguite e ricevute) svolte nell'arco dell'anno solare con riferimento ad un cliente/fornitore.

* * *

Lo Studio resta a disposizione per fornire tutta la collaborazione necessaria e coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Paolo Torazza

Alberto Papone